



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL GARANTE DELLA
COMUNICAZIONE PER I PROCEDIMENTI RELATIVI AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E AGLI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO**

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 52 del 26/07/2010



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Unità di staff della Direzione Generale
U.O. Comunicazione/URP/Partecipazione e Trasparenza

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Istituzione e nomina
- Art. 4 – Funzioni e compiti del Garante
- Art. 5 – Rapporto sull'attività
- Art. 6 – Rapporti interni
- Art. 7 – Forme e modalità di comunicazione
- Art. 8 – Risorse per l'esercizio della funzione
- Art. 9 – Disposizioni generali



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Unità di staff della Direzione Generale

U.O. Comunicazione/URP/Partecipazione e Trasparenza

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del Garante della Comunicazione del Comune di Carrara, ai sensi degli articoli 19 e 20 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" e sue successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominata L.R.T. n.1/2005.

Art. 2 – Finalità

Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini, le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a garantire la conoscenza e l'informazione di ogni fase dei procedimenti mediante i quali si formano e assumono efficacia gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti del governo del territorio, comunque denominati, di competenza del Comune di Carrara.

Per strumenti della pianificazione territoriale si intendono il Piano Strutturale comunale e sue varianti.

Per atti di governo del territorio si intendono il regolamento, i piani complessi di intervento e attuativi di competenza comunale e a carattere urbanistico, ma anche i piani ed i programmi di settore, gli accordi di programma e gli altri atti della programmazione negoziata, comunque denominati, qualora incidano sull'assetto costituito dagli strumenti ed atti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazione di essi.

Art. 3 – Istituzione e nomina

Il Garante della Comunicazione è nominato dal Sindaco con provvedimento motivato, sulla base dei curriculum vitae presentati dai soggetti in possesso dei requisiti richiesti.

Il Garante può essere scelto tra il personale in servizio all'interno dell'Ente ovvero tra soggetti esterni in possesso di diploma di laurea con riferimento agli ambiti di sociologia, psicologia, scienza della comunicazione e programmazione, nonché di idonea preparazione professionale comprovata anche da analoghe esperienze maturate presso altri Enti.

Il Garante della Comunicazione resta in carica per tutto il periodo occorrente alle procedure di pianificazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento e comunque fino alla presentazione del rapporto consuntivo di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

L'incarico di Garante della Comunicazione è incompatibile, ai sensi dell'art. 19 comma 2 L.R.T. n.1/2005, con l'incarico di Responsabile del Procedimento relativo agli strumenti della pianificazione e agli atti di governo del territorio di competenza comunale.

Art. 4 – Funzioni e compiti del Garante

Il Garante assume ogni iniziativa utile ad assicurare la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte relative alle fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di competenza del Comune, promuovendo una appropriata informazione ai cittadini, singoli o associati, su tali procedimenti.

Ai fini di cui al comma 1 il Garante:

- a) fissa i criteri per garantire la partecipazione dei cittadini predisponendo uno specifico documento;



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Unità di staff della Direzione Generale

U.O. Comunicazione/URP/Partecipazione e Trasparenza

- b) collabora con il Responsabile del Procedimento affinché siano fornite informazioni comprensibili e propone eventuali integrazioni dell'informazione sia sotto il profilo del contenuto che delle modalità;
- c) cura che le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni emerse nel corso del procedimento abbiano tempestiva trattazione nelle sedi competenti;
- d) redige un rapporto consuntivo sull'attività svolta ai sensi dell'art. 20 comma 2 della L.R.T. n.1/2005.

Art. 5 – Rapporto sull'attività

Il Garante provvede alla stesura di un rapporto consuntivo ai sensi dell'art. 20 comma 2 della L.R.T. n.1/2005 per certificare le iniziative intraprese ed i risultati conseguiti ai fini della partecipazione civica alla pianificazione e al governo del territorio. Il rapporto si coordina con la relazione di sintesi sulla valutazione integrata di cui all'art. 16, comma 3 della L.R.T. n.1/2005. Tale rapporto è allegato, a cura del Responsabile del Procedimento, a tutti gli strumenti della pianificazione territoriale e agli atti del governo del territorio di competenza del Comune, al momento dell'adozione e dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Nel rapporto consuntivo il Garante:

- a) esplicita le modalità informative che, su iniziativa del Responsabile del Procedimento o su propria sollecitazione, hanno accompagnato l'espletamento delle fasi del procedimento;
- b) riferisce della misura quantitativa e delle modalità sostanziali nelle quali le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni formulate a seguito delle iniziative di informazione abbiano ottenuto effettiva trattazione ed eventuale accoglimento nelle sedi competenti;
- c) riferisce della misura in cui l'attività di informazione sia stata recepita e ritenuta appropriata rispetto all'esigenza di partecipazione al procedimento da parte dei soggetti interessati.

Art. 6 – Rapporti interni

Il Garante opera in rapporto di costante coordinamento e collaborazione con il Responsabile del Procedimento e con gli Uffici coinvolti nelle procedure.

Gli Uffici, tramite il Responsabile del Procedimento, trasmettono tempestivamente i materiali, i documenti e quanto altro contenga informazioni utili per una corretta informazione dei cittadini.

Il Garante provvede alla comunicazione mediante la redazione di note informative.

Art. 7 – Forme e modalità di comunicazione

Il Garante della Comunicazione, per favorire la partecipazione dei cittadini ai procedimenti, dovrà:

- a) redigere note informative da trasmettere all'Unità Organizzativa Comunicazione/URP/Partecipazione e Trasparenza per la pubblicazione sul sito web del Comune e all'Unità Organizzativa dell'Ufficio Stampa per l'attività indirizzata ai mezzi di informazione di massa;
- b) assicurare ai cittadini, per il tramite del Settore Urbanistica e SUAP e l'URP, la possibilità di visionare i documenti e gli atti oggetto dei procedimenti in corso formalmente approvati od assunti dall'Amministrazione Comunale;



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Unità di staff della Direzione Generale

U.O. Comunicazione/URP/Partecipazione e Trasparenza

- c) svolgere, in accordo con l'Amministrazione Comunale, un ruolo informativo verso i cittadini singoli o associati, interessati allo svolgimento del procedimento;
- d) promuovere ogni altra iniziativa utile a favorire la massima informazione e la partecipazione dei cittadini singoli o associati.

Art. 8 – Risorse per l'esercizio della funzione

Per lo svolgimento delle sue funzioni il Garante della Comunicazione si avvale del Settore Urbanistica e SUAP e dell'Unità Organizzativa Comunicazione/URP/Partecipazione e Trasparenza. In ogni caso può avvalersi anche della collaborazione delle strutture comunali che abbiano competenze adeguate ad assisterlo nello svolgimento delle sue funzioni.

Se il Garante è nominato tra i dipendenti dell'Ente, vige il principio dell'omnicomprensività del trattamento economico di qualifica e posizione. In caso di nomina dell'incarico all'esterno i compensi ed i rimborsi sono stabiliti nell'atto di nomina.

Al fine di assicurare l'esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al Garante della Comunicazione, il Comune, ai sensi dell'art. 20 comma 3 della L.R.T. n.1/2005, assicura allo stesso la disponibilità di risorse adeguate da imputarsi nel capitolo di PEG affidato al responsabile del Settore Urbanistica e SUAP, tenendo conto del quadro generale delle risorse e degli obiettivi da perseguire.

Art. 9 – Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella L.R.T. 1/2005, nella Legge della Regione Toscana 27 dicembre 2007 n. 69 "Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali" e alle disposizioni normative di carattere generale in materia di procedimenti amministrativi.